

COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (VI) - LAVORI PUBBLICI (IX)

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade (4566)	13
PRESIDENTE	13, 14, 16, 19
ALESSANDRINI, <i>Presidente della IX Commissione</i>	13, 14
BERAGNOLI	14, 15, 17
BOTTA	15, 16
BRANDI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	18
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	15, 17, 19
DEGAN	18
DELFINO	19
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	13, 15
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	18
GREGGI	16, 17
RIPAMONTI	15
SILVESTRI	18
SOLIANO	18
TODROS	15
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	19

La seduta comincia alle 9,40.

VIZZINI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade (4566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade ».

ALESSANDRINI, *Presidente della IX Commissione*. In occasione dell'ultima seduta sono state formulate alcune richieste al Governo, che credo sia oggi in grado di rispondere in maniera esauriente. Tali richieste riguardavano in modo particolare l'uso che è stato finora fatto delle garanzie concesse con le leggi precedenti n. 729 e n. 1464 e con il decreto-legge n. 124.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono stati garantiti i seguenti Enti:

— Società per le autostrade valdostane: 5 miliardi con garanzia sussidiaria, 15 miliardi con garanzia diretta;

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FINANZE E TES.-LAVORI PUBBL.) — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

- Autostrade dei Fiori: 8 miliardi con garanzia sussidiaria, 10 con garanzia diretta;
 - Autostrada Ligure-Toscana: 5 miliardi con garanzia sussidiaria;
 - Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza: tre garanzie sussidiarie, rispettivamente di 7, 10 e 10 miliardi;
 - Autostrada del Brennero: una garanzia diretta di 15 miliardi e due sussidiarie di 16,5 e 20 miliardi;
 - Autocamionale della Cisa: garanzia diretta di 5,795 miliardi;
 - Autostrada Serravalle - Milano - Ponte Chiasso: garanzia diretta di 6 miliardi;
 - Consorzio per l'autostrada Messina-Catania: 13,750 milioni.
- Totale: 147,45 milioni.

Sono stati garantiti dallo Stato con il Credito opere pubbliche mutui delle società autostradali, in forza dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1965: Autovie venete 10 miliardi; Autostrada dei Fiori 25 miliardi; autostrada Torino-Alessandria-Piacenza 10 miliardi; autostrada ligure-toscana 9 miliardi; autostrade romane e abruzzesi 10 miliardi; Autostrada dei Fiori 10 miliardi.

Totale: 221 miliardi.

Credo siano questi i dati che la Commissione desiderava.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 11, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I mutui contratti e le obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ».

L'onorevole Degan propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole « risulta modificato » le altre: « dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e ».

L'onorevole Beragnoli propone di sostituire, al secondo comma, le parole da « fino al-

l'intero importo... » e sino alla fine del periodo con le seguenti: « Tale garanzia è concessa soltanto a favore degli Enti locali partecipanti ai consorzi o società di cui al presente comma. Essa è limitata alla quota parte dei mutui o delle obbligazioni corrispondente alla percentuale di partecipazione azionaria degli Enti locali stessi ai predetti consorzi o società ».

L'onorevole Botta propone di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « esercizio di autostrade » le altre: « nonché da enti locali o consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale ».

Cominciamo con l'emendamento presentato dall'onorevole Beragnoli che è il più lontano dal testo.

BERAGNOLI. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla portata del nostro emendamento. Dichiaro subito che non pretendo che esso sia un esempio di perfezione giuridica - e in proposito siamo pronti ad accogliere qualsiasi suggerimento ci provenisse da parte dei colleghi - però ritengo che nessuno potrà disconoscere la giustezza dell'obiettivo a cui mira. Vi sono autostrade IRI - quindi non a totale capitale pubblico - vi sono società di autostrade a capitale misto, con partecipazione di enti locali, camere di commercio, enti pubblici o di diritto pubblico; vi sono società private. I privati partecipanti alle società, almeno nei casi più noti, sono finanziariamente in grado di potersi procurare tutte le garanzie che vogliono: sono, ad esempio, la Fiat o la Centrale e non hanno certamente bisogno della garanzia dello Stato. Pertanto col nostro emendamento noi proponiamo che la garanzia dello Stato sia limitata alla partecipazione azionaria degli enti pubblici e che non comprenda la quota azionaria privata.

ALESSANDRINI, *Presidente della IX Commissione*. In merito a questo emendamento debbo fare osservare che quando un ente o una persona privata entra a far parte di organismi a prevalente carattere pubblico, non ha evidentemente alcuna ragione di lucro. La finalità, sia pure affiancatrice in questo caso, è quella di favorire il raggiungimento dell'obiettivo, per cui non vedo la ragione della discriminazione.

Nella fattispecie, poi, l'emendamento mi pare sia inaccettabile per un'altra ragione. La garanzia non viene data ai singoli partecipanti della società, bensì viene concessa alla società come ente giuridico a sé stante, per cui non vi è una possibilità di separazione di ri-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FINANZE E TES.-LAVORI PUBBL.) — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

schio fra gli azionisti enti pubblici e gli azionisti privati.

Per queste considerazioni ritengo che, per quanto dettato da una preoccupazione che può anche essere legittima, l'emendamento non sia sostenibile.

TODROS. Non condivido il parere del Presidente Alessandrini, perché se è vero che la garanzia viene data alla società e non ai singoli partecipanti, essa può essere limitata alla quota azionaria degli enti pubblici. Noi possiamo infatti garantire tutto l'importo, come previsto dalla presente legge, oppure la quota parte dello importo societario a proprietà degli enti pubblici, per cui l'obiezione di inaccettabilità dell'emendamento non sussiste. Evidentemente, per completare la garanzia totale e adeguarla a quella dello Stato, corrispondente alla quota degli enti pubblici, i privati dovranno dare la corrispondente garanzia reale per la loro quota. Vi è solo, cioè, una maggior difficoltà di predisposizione delle due garanzie, ma non una impossibilità di fatto. Dato che questa garanzia comporta, a determinate condizioni e in certi casi, oneri per la collettività, non riteniamo — e infatti è stabilita una previsione di spesa di 20 miliardi, che tranquillizza su qualunque rischio tale garanzia comporti — che lo Stato, nelle attuali condizioni, debba addossarsi eventuali oneri per la quota parte di partecipazione di società a carattere monopolistico, tipo Fiat e Centrale, che sono le uniche che hanno partecipato alla costruzione delle autostrade; e vi hanno partecipato, onorevole Alessandrini, a fini di lucro, nel senso che si tratta di un investimento privato il quale darà successivamente degli utili. L'autostrada Torino-Milano, per esempio, che è tutta della Fiat, dà a quest'ultima degli utili enormi, tali da ammortizzare in pochissimo tempo gli investimenti e consentire poi i tassi d'interesse dell'otto per cento previsti dalla legge.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo il mio parere, le cose non stanno come le ha prospettate l'onorevole Todros. Presso il terzo, presso colui che fa il mutuo, risponde la società. La società è un ente giuridico, nel cui ambito il modo di strutturazione interna delle quote di partecipazione ha, agli effetti del terzo, una importanza relativa, per non dire nulla, in quanto vi è la solidarietà di tutti verso la società e verso l'obbligazione del terzo. Se si garantisse una sola quota di capitale, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che, per la differenza, risponderebbe la società, con tutto il capitale e con tutta la sua sostanza; dimodoché, per altri versi,

riemergerebbe la responsabilità della parte pubblicistica — se così posso esprimermi — di questa società in relazione all'onere, al debito in questione.

Mi pare quindi che questa distinzione, a parte le difficoltà pratiche che potrebbero derivarne, non sia opportuna per ragioni giuridiche e mi dichiaro contrario all'emendamento.

BERAGNOLI. Vorrei far presente al Sottosegretario e alle Commissioni che formalmente le cose stanno così, ma io sfido chiunque a dimostrare qui che una società i cui partecipanti non abbiano capitali, beni e garanzie reali da offrire riesca ad ottenere il mutuo da un qualunque Istituto.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le cose stanno così giuridicamente, non formalmente, come dice lei.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beragnoli, per il quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Prego l'onorevole Botta di volere illustrare il suo emendamento, che così recita:

« All'articolo 1, dopo la nona riga e le parole " e esercizio di autostrade ", aggiungere: " nonché da enti locali o consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale " ».

BOTTA. Il mio emendamento trae origine dall'ipotesi che si verifichi il caso in cui la società costruttrice dell'autostrada non abbia previsto nel suo preventivo e, quindi, anche nel suo piano di finanziamento, un raccordo interessante una località. In conseguenza di ciò una iniziativa locale, un consorzio di comuni, province ed enti pubblici potrebbe assumersi l'onere della costruzione di questo raccordo e, quindi, avere necessità della garanzia dello Stato.

RIPAMONTI. Se ammettiamo il principio che le società a prevalente capitale pubblico abbiano la garanzia dello Stato per l'emissione di obbligazioni dirette alla finalità di realizzare una infrastruttura, un'opera autostradale, a maggior ragione, qualora consorzi di enti pubblici e di enti locali si assumano il compito di costruire raccordi, dobbiamo dare anche a questi ultimi la garanzia dello Stato. Esprimo perciò parere favorevole all'emendamento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario allo emendamento, perché la materia contemplata nel disegno di legge è rigorosamente limitata

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FINANZE E TES.-LAVORI PUBBL.) — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

alle autostrade e, pertanto, ritengo che non si possa accettare che la garanzia si estenda agli enti locali per la costruzione di raccordi, che è materia ben diversa ed alla quale deve provvedere l'ANAS, a totale carico dello Stato. E in proposito ricordo che proprio alcuni giorni fa è stata approvata una ulteriore legge di finanziamento. Inoltre, se includessimo una norma del genere nel provvedimento, tutti i comuni d'Italia vorrebbero avere un raccordo con l'autostrada: si aprirebbe pertanto una valvola, con conseguenze assai deteriori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Botta, del quale ho già dato lettura e al quale il Governo si è dichiarato contrario.

(È approvato).

GREGGI. Mi pare che vi sia stato un errore nel computo dei voti. Prego il Presidente di ripetere la votazione.

PRESIDENTE. Il computo era esatto: è pertanto inutile ripetere la votazione.

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Degan, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I mutui contratti e le obbligazioni emesse da Consorzi o da Società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da Enti locali o da Consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

Il Governo propone di premettere all'articolo il seguente alinea:

« Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 279, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dai seguenti:

« La garanzia dello Stato, di cui al precedente articolo 1, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del Tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, e, non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 3.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, si ap-

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FINANZE E TES.-LAVORI PUBBL.) — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

plicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente articolo 1, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Gli onorevoli Beragnoli e Todros propongono di aggiungere le seguenti parole: « La garanzia è limitata alla quota percentuale di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Questo emendamento è però precluso, poiché non è stato approvato l'emendamento proposto dall'onorevole Beragnoli all'articolo 1.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 4, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, e, non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 5.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli Istituti di credito di cui all'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

È istituito un Fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro, gli oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale prevista dalla presente legge.

Il Fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza

za del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri Istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

Il Collegio sindacale del « Fondo » è composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Tesoro, degli Istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati.

I membri del Comitato e del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro del tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il Presidente dei suddetti organi.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Tesoro.

L'onorevole Beragnoli propone di aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « scelto fra i rappresentanti degli enti locali ».

L'onorevole Beragnoli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BERAGNOLI. L'emendamento si illustra da sé. Noi proponiamo che nel Comitato amministratore del Fondo di garanzia il rappresentante degli istituti che operano nel settore sia scelto fra i rappresentanti degli enti locali. Questo per far sì che ci sia un rappresentante diretto degli enti che, in fondo, hanno la maggioranza nelle società e nei consorzi.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Così come lo motiva, l'onorevole Beragnoli dimostra la superfluità del suo emendamento: dato infatti che gli enti locali hanno la maggioranza, si guarderanno bene dal non delegare un loro rappresentante. Non penso quindi che irrigidire in tal modo l'articolo 6 possa migliorare la situazione degli enti locali. Sono contrario all'emendamento.

GREGGI. Mi pare che non sia eccessivamente corretto dal punto di vista giuridico imporre dall'esterno un tipo di rappresentanza a un organismo che funziona legalmente e democraticamente, eleggendo i suoi rappresentanti. Chi avrà la maggioranza, avrà quindi il rappresentante. Quella proposta dall'onorevole Beragnoli diverrebbe una imposizione assolutamente illegittima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Beragnoli, non accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FINANZE E TES.-LAVORI PUBBL.) — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

Agli articoli 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e li pongo successivamente in votazione.

ART. 7.

Le norme relative all'organizzazione dei servizi, all'amministrazione, alla gestione e al funzionamento, nonché ai criteri e alle modalità d'intervento del « Fondo » saranno approvate con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta del Comitato del « Fondo » medesimo.

ART. 8.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;

b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;

c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del « Fondo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

L'onorevole Soliano propone di sopprimere le parole « presenti e future » relative alle imposte e tasse per cui è concessa l'esenzione.

L'onorevole Soliano ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SOLIANO. Ritengo che l'esenzione concessa dall'articolo in esame sia estremamente generosa. Eccesivo mi sembra poi parlare di esenzioni da oneri tributari di qualsiasi genere « presenti e futuri », nel momento in cui la Camera ha al suo esame un disegno di riforma tributaria.

SILVESTRI. Io sarei d'accordo, ma non vorrei che sorgesse domani un qualche difetto di interpretazione e che abolendo quelle due parole potesse essere possibile sia l'interpretazione più favorevole che quella meno favorevole.

TODROS. Dato che lo spirito dell'emendamento Soliano è quello di non anticipare quanto il Parlamento sta elaborando, possiamo togliere soltanto le parole « e future ».

SILVESTRI. O si tolgono tutte e due, o le si lasciano entrambe.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla Commissione.

DEGAN. È una operazione fatta dallo Stato per motivi pubblici e sociali: perché lo Stato dovrebbe autotassarsi?

BRANDI, *Relatore per la IX Commissione*. Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Soliano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « presenti e future », delle quali l'onorevole Soliano ha proposto la soppressione. Il Relatore si è dichiarato contrario all'emendamento, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10, che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione.

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per i suindicati esercizi.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Delfino e Fracassi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Società autostrade romana ed abruzzese e l'ANAS affinché:

1) il programma di costruzioni autostradali della Sara venga integralmente realizza-

 IV LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (FINANZE E TES.-LAVORI PUBBL.) — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

to nel previsto tracciato Roma-Torano con i due rami per l' L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e per Avezzano-Popoli-Pescarese;

2) la Sara dia subito inizio ai lavori delle tratte autostradali L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Pescara-Corfino;

3) l'ANAS accolga subito la domanda di concessione della SARA per la rimanente tratta Corfino-Avezzano ».

DELFINO. La SARA è una società alla quale partecipano tutti gli enti locali d'Abruzzo, con contributi che regolarmente hanno versato, costituita per la realizzazione di un programma autostradale che interessa tutte le province d'Abruzzo. Chiediamo pertanto che questo programma venga integralmente realizzato.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ordine del giorno tratta una materia che è estranea a quella del disegno di legge. Per questa specifica ragione mi dichiaro contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile lo ordine del giorno presentato dagli onorevoli Fracassi e Delfino.

TODROS. Dato che non è stato accolto il principio di concedere la garanzia solo agli enti pubblici, il nostro gruppo si asterrà dal voto sul provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme per agevolare il finanziamento degli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade » (4566).

Presenti	47
Votanti	38
Astenuti	9
Maggioranza	20
Voti favorevoli	35
Voti contrari	3

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Botta, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Nicoletto, Patrini, Salvi, Servello, Silvestri, Turnaturi, Vicentini, Vizini, Zugno, Abate, Barbaccia, Baroni, Biagioni, Brandi, Calvetti, Carra, Cottone, Degan, Fortini, Fracassi, Fulci, Greggi, Guarriento, Nannini, Ripamonti, Terranova Corrado.

Si sono astenuti:

Astolfi Maruzza, Matarrese, Raffaelli, Vespignani, Beragnoli, Di Vittorio Berti Baldina, Todros, Soliano, Lenti.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO